

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 17 maggio 2018, n.424

"Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sociosanitarie ai sensi della L.R. n.28/2000 e s.m.i. e della L.R. n. 5/2016, art. 62 Indirizzi applicativi"- modifica e sostituzione della DGR n. 217/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.3.2001 in materia di *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la LR n.12/1996 e s.m.i. concernente la *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;

VISTA la DGR n.11/1998 di individuazione degli atti rientranti in via generale nelle competenze della giunta regionale;

VISTA la DGR n.539/2008, modificata dalla DGR n.1340/2017, di modifica della DGR n.637/2006 concernente la *“Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e delle disposizioni della Giunta Regionale – avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;

VISTA la DGR n.693/2014, modificata dalla DGR n.1314/2014, di modifica della DGR n.227/2014 concernente la ridefinizione della configurazione dei dipartimenti regionale relativi alle aree istituzionali *“Presidenza della Giunta” “Giunta Regionale”*;

VISTA la DGR n.694/2014 concernente il dimensionamento e l’articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della *“Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”* – individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati, modificata dalla DGR n.689/2015 che è stata rettificata dalla DGR n.771 del 9.6.2015, dalla DGR n.624 del 7.6.2016 e dalla DGR n.857/2016;

VISTA la Legge n.833 del 23.12.1978 e s.m.i. di *“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”*;

VISTO il DLgs n.502 del 30.12.1992 e s.m.i. di *“Riordino della disciplina in materia sanitaria”*;

RICHIAMATA la LR n.39/2001 di *“Riordino e razionalizzazione del servizio sanitario regionale”*;

RICHIAMATA la LR n.12/2008 concernente il *“Riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale”*;

RICHIAMATA la LR n.2/2017 di *“Riordino del servizio sanitario regionale di Basilicata”*;

RICHIAMATO il DPCM 12.1.2017 di *“Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”* (GU n.65 del 13.3.2017);

VITA la DGR n.217 del 16.3.2018 avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sociosanitarie di cui all’art.3 comma 2 della L.R. n.28/2000 e s.m.i. e all’art. 62 della L.R. n.5/2016. Indirizzi applicativi”*;

CONSIDERATO che per facilitare la lettura e l’applicazione della predetta deliberazione,

unitamente alla direttiva allegata, si ritiene necessario effettuare alcune integrazioni concernenti i riferimenti normativi regionali in materia, nonché talune precisazioni terminologiche per evitare ambiguità in fase attuativa;

CONSIDERATO altresì che per semplificazione amministrativa si ritiene necessario riscrivere il testo modificato della DGR n.217/2018 e dell'allegata direttiva con il presente provvedimento che sostituisce i citati atti;

RICHIAMATA la LR n.4/2007 e s.m.i. concernente la *"Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale"* che, all'art.21 comma 1, espressamente prevede:

"1. Le tipologie, i caratteri, le condizioni, i requisiti, gli standards e i vincoli per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie a ciclo residenziale o semiresidenziale, di cui alla presente legge, nonché le modalità di esercizio della vigilanza su di essi, sono individuati e disciplinati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare";

RICHIAMATA la LR n.5/2016 concernente il *"Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2016"* che, all'art.62 dispone:

"1. In conformità alle disposizioni contenute nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e al fine di consentire il miglioramento e la più ampia diffusione dell'assistenza sanitaria sul territorio regionale, attraverso l'erogazione di prestazioni a totale carico del cittadino, la verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo di cui all'art. 8 ter del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e s.m.i. è effettuata dando preminenza all'interesse pubblico di rilevanza costituzionale della tutela della salute attraverso l'ampliamento dell'offerta sanitaria complessiva, ovvero intendendosi, tale verifica, sempre positiva e concessa.

2. In coerenza con le previsioni del precedente comma, i soggetti interessati inoltrano formale domanda al Presidente della Giunta regionale il quale concede, su istruttoria dei propri uffici, il parere di compatibilità positiva entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento. Decorso tale termine, con il silenzio dell'amministrazione regionale, il parere di compatibilità si ritiene concesso",

e all'art.66 dispone:

"1. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 14 febbraio 2007 n. 4, come integralmente sostituito dall'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 2009 n. 27, è così sostituito:

"4. Nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale alle disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed ai criteri indicati nel D.M. 21 maggio 2001, n. 308 in materia di autorizzazione delle strutture che svolgono in regime semiresidenziale o residenziale attività socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie non rientranti nel campo di applicazione della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i., i Comuni rilasciano autorizzazione previa verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 14 febbraio 2007 n. 4, sono aggiunti i seguenti commi:

"4 bis. Entro il 30 settembre 2016, i Comuni convertono in autorizzazione le autorizzazioni provvisorie rilasciate alle strutture di cui al comma 4 previa verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed

organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308.

4 ter. Le strutture di cui al comma 4 in possesso di autorizzazione provvisoria, già operanti e carenti dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M 21 maggio 2001, n. 308, devono adeguarsi entro il 30 settembre 2018 “;

RICHIAMATA la LR n.19/2017 concernente il “Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2017” che, all’art.31 comma 1 dispone la sostituzione del comma 4 dell’articolo 31 della LR n.4/2007 e s.m.i. come segue:

“4. Nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale alle disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed ai criteri indicati nel D.M. 21 maggio 2001, n. 308 in materia di autorizzazione delle strutture che svolgono in regime semiresidenziale o residenziale attività socio-assistenziali, socio-educative, i Comuni rilasciano autorizzazione previa verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308 e dalle disposizioni attuative regionali”,
all’art.31 comma 2 prevede la seguente modifica del comma 4bis dell’articolo 31 della LR n.4/2007 e s.m.i.:

“4 bis. Entro il 30 settembre 2016, i Comuni convertono in autorizzazione le autorizzazioni provvisorie rilasciate alle strutture di cui al comma 4 previa verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308 e dalle disposizioni attuative regionali”,
e all’art.31 comma 3 prevede la sostituzione del comma 4ter dell’articolo 31 della LR n.4/2007 e s.m.i. come segue:

“4ter. Le strutture di cui al comma 4 in possesso di autorizzazione provvisoria, già operanti e carenti dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308 e dalle disposizioni attuative regionali, devono adeguarsi entro il termine di anni tre dalla data di entrata in vigore della presente legge”;

RICHIAMATA la LR n.19/2017 concernente il “Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2017” che, in materia di “strutture sociosanitarie”, all’art.26 comma 1 dispone:

“1. A decorrere dalla data di approvazione del provvedimento definitivo di Giunta regionale previsto dall’art. 21, comma 1 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4, a tutte le strutture sociosanitarie a ciclo residenziale e semiresidenziale si applicano le disposizioni normative contenute nella legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i.”;
e all’art.26 comma 3 dispone:

“3. Le strutture sociosanitarie di cui alla legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e s.m.i. che per effetto del comma 1 rientrano nel campo di applicazione della legge regionale 5 aprile 2000, n.28 e s.m.i. attive alla data di entrata in vigore della presente legge, per continuare a svolgere l’attività, devono presentare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, domanda di autorizzazione ai sensi dell’art.15 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i. e delle disposizioni attuative regionali corredata del piano di adeguamento”;

RICHIAMATA la LR n.28/2000 concernente “Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private” così come modificata ed integrata da: LR 17 aprile 2001, n. 18; LR 4 gennaio 2002, n. 5; LR 4 febbraio 2003, n. 7; LR 7 agosto 2003, n. 29; LR 2 febbraio 2004, n. 1; LR 27

gennaio 2005, n. 5; LR 8 agosto 2005, n. 27; LR 2 febbraio 2006, n. 1; LR 30 gennaio 2007, n. 1; LR 10 aprile 2007, n. 8; LR 14 ottobre 2008, n. 25; LR 27 gennaio 2015, n. 4; LR 4 marzo 2016, n. 5; LR 24 luglio 2017, n. 19 e con LR 30 dicembre 2017, n. 39;

VISTO in particolare l'art.4 comma 1 della LR n.28/2000 così come sostituito dall'art.30 comma 3 della LR n.19/2017 che dispone:

"1. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie.

...omissis...";

RICHIAMATA la DGR n.882 del 21.05.2002 avente ad oggetto "LR 5.4.2000 n.28 e successive modificazioni ed integrazioni. Modalità applicative";

RICHIAMATA la LR n.25/2008 e s.m.i. concernente "Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture pubbliche e private" che all'art.1 dispone:

"1. Allo scopo di consentire il completamento dei processi di adeguamento connessi alle procedure di autorizzazione di cui alla LR 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i. le strutture sanitarie dotate di posti letto, che erogano prestazioni sanitarie in regime di ricovero e quelle dotate di posti residenziali per assistenza riabilitativa ai disabili psichici e psiconeuromotori, e per quelle strutture riabilitative che erogano ai disabili psichici e psiconeuromotori prestazioni in regime ambulatoriale, fatto salvo il possesso dei requisiti minimi generali di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, devono eseguire gli adeguamenti di cui all'art. 15 comma 6 lett. a) della LR 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i., entro cinque anni dalla data di comunicazione da parte della Commissione Tecnica Aziendale della adeguatezza del progetto esecutivo con relativo cronoprogramma vincolante per l'ultimazione dei lavori di adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

1bis. Per le strutture con numero superiore a 250 posti letto la Giunta regionale, previo parere favorevole della Commissione Consiliare competente, può estendere il termine per l'inizio dei lavori da due a 5 anni, dalla data di comunicazione da parte della Commissione tecnica aziendale".

2. Ove la struttura sanitaria non provveda nel termine di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta Regionale diffida la struttura ad adempiere nel termine di trenta giorni decorso il quale dispone la sospensione dell'attività per un periodo di tempo da uno a sei mesi.

3. L'attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento dell'intervenuta rimozione delle inadempienze; in caso contrario il Presidente della Giunta Regionale dichiara la decadenza dell'autorizzazione disponendo la contestuale chiusura della struttura.

4....omissis...";

RICHIAMATA la LR n.39/2017 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata" che, all'art.23 concernente "Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie", stabilisce:

"1. Le strutture sanitarie di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 e s.m.i., per le quali la competente Commissione Tecnica Aziendale esprime parere di adeguatezza del piano di adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa vigente, devono ultimare i relativi lavori entro il termine di anni tre

dalla espressione del suddetto parere”;

RICHIAMATA la LR n.1/2018 avente ad oggetto *“Modifica ed integrazione all’art.23 della LR 30 dicembre 2017 n.39”* che, all’art.1, stabilisce:

“All’art.23 della LR 30 dicembre 2017 n.39 è aggiunto il seguente comma:

2. Le strutture sanitarie di cui al comma 1 per le quali la competente Commissione Tecnica Aziendale alla data del 31 dicembre 2017 ha già espresso parere di adeguatezza del piano di adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa vigente, devono ultimare i relativi lavori entro il termine di anni tre decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge”;

RICHIAMATA la DGR n.1218 del 14.11.2017 avente ad oggetto *“DGR n.504 del 1 giugno 2017 – Approvazione definitiva dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sociosanitarie – provvedimento”* che definisce nuovi requisiti per le strutture sociosanitarie ed impegna i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e di Matera (ASP e ASM) a trasmettere al Dipartimento Politiche della Persona, entro e non oltre 45 giorni dall’approvazione della deliberazione, la classificazione per livello di assistenza delle strutture sociosanitarie regionali per territorio di competenza;

RICHIAMATA la DGR n.15 del 12.1.2018 avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di strutture sociosanitarie”*, che ha sospeso i procedimenti avviati ai sensi della LR n.28/2000 e s.m.i., ex-novo e per i quali è in itinere l’istruttoria da parte della competente Azienda e della competente Commissione Tecnica Aziendale, di autorizzazione per la realizzazione, per l’apertura e l’esercizio e di accreditamento delle strutture sociosanitarie pubbliche e private di cui alla DGR n.1218/2017, nelle more della determinazione del fabbisogno regionale per livello assistenziale sulla base della classificazione definita dalle Aziende Sanitarie Locali, e comunque, fino alla data del 30.6.2018;

CONSIDERATO che, avendo l’art.30 comma 3 della LR n.19/2017 dettato nuove norme in materia di autorizzazione per le strutture e le attività sociosanitarie, occorre pertanto emanare un’apposita direttiva che, per dovere di chiarezza e trasparenza, fornisca indicazioni operative per la corretta applicazione, a tale tipologia di struttura sociosanitaria, della LR n.28/2000 e s.m.i., definendo nel contempo i nuovi adempimenti e le relative competenze nelle diverse fasi del complesso iter procedimentale autorizzatorio;

RILEVATO che per effetto delle previsioni dell’art.4 comma 1 della LR n.28/2000 come modificato dell’art.30 comma 3 della LR n.19/2017, si rende necessario, in coerenza con il dettato normativo, ridefinire, ai sensi dell’art.3 comma 2 della LR n.28/2000 e s.m.i., il fabbisogno regionale dei posti letto per le strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali di cui alla DCR n.317/2012 ed ai relativi provvedimenti attuativi;

CONSIDERATO che, nelle more della riclassificazione delle strutture sociosanitarie, residenziali e semiresidenziali, e della conseguente definizione del fabbisogno di posti letto ai fini della relativa verifica di compatibilità di cui all’ art.3 della LR 28/2000 e s.m.i., si applica quanto disposto dalla

DGR n.15/2018.

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito.

SU PROPOSTA DELL' ASSESSORE AL RAMO E
AD UNANIMITA' DI VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

Per le considerazioni e motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

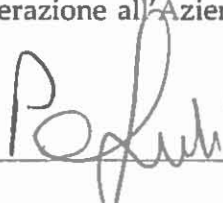
1. **DI APPROVARE** l'allegata direttiva recante: *"Indirizzi applicativi delle disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sociosanitarie"*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **DI STABILIRE** che il parere di compatibilità reso ai sensi dell'art.3 della LR n.28/2000 e s.m.i. è valido per un periodo di 24 mesi dal rilascio ovvero, per i provvedimenti già adottati, il periodo di validità decorre dalla data di approvazione del presente provvedimento. La struttura sociosanitaria deve inoltrare istanza di autorizzazione all'apertura e all'esercizio entro tale periodo, pena la decadenza del parere di compatibilità.
3. **DI DISPORRE** che, in merito alla segnalazione certificata di agibilità delle strutture sanitarie e sociosanitarie, il competente Ufficio regionale richiede al Comune di riferimento le evidenze dei controlli effettuati e delle ispezioni delle opere realizzate. Tale acquisizione è propedeutica all'invio dell'istanza alla competente Azienda Sanitaria Locale.
4. **DI DISPORRE** che, in virtù della classificazione contenuta nella DGR n.1218/2017 e s.m.i., le strutture (sociosanitarie) di cui all'art.1 comma 1 della LR n.25/2008, per le quali sono tuttora in corso i processi di adeguamento ai requisiti della LR n.28/2000 e s.m.i., qualora a seguito della classificazione stessa risultassero non in possesso di tutti i nuovi requisiti di autorizzazione, sono tenute a presentare un aggiornamento del progetto di adeguamento da realizzare comunque nei tempi previsti dal comma 2 dell'art.23 della LR n.39/2017, così come modificato dall'art.1 comma 1 della LR n.1/2018.
5. **DI DISPORRE** che le strutture sociosanitarie per la salute mentale e per le dipendenze patologiche, qualora abbiano già presentato il progetto di adeguamento ai sensi della previgente normativa, sono tenute a presentare un aggiornamento del progetto di adeguamento ai requisiti di cui alla DGR n.1218/2017 e s.m.i. a cui devono adeguarsi nei

tempi previsti dall'atto di indirizzo allegato. Qualora non abbiano già presentato il citato progetto di adeguamento, in luogo di tale adempimento, le strutture sociosanitarie sono tenute a produrre un progetto di adeguamento ai requisiti di cui alla DGR n.1218/2017 così come disposto nell'atto di indirizzo allegato.

6. **DI DISPORRE** che le strutture sociosanitarie già autorizzate e quelle comunque operanti nel SSR, ancorché non soggette in precedenza ad autorizzazione ovvero in quanto non fornite di autorizzazione aggiornata alla normativa succedutasi nel tempo, sistemano la loro posizione producendo domanda di rinnovo di autorizzazione, nei tempi e secondo le modalità indicate nell'allegata direttiva dichiarando la tipologia di attività per cui risultano autorizzate.
7. **DI DISPORRE** che le strutture sociosanitarie che intendono realizzare, ampliare, trasferire o decentrare una struttura sociosanitaria di cui all'art.4 della LR n.28/2000 e s.m.i., identificate secondo la classificazione riportata nella DGR n.1218/2017, producono, nei tempi e nelle modalità indicate nell'allegata direttiva, domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art.3 comma 2 della LR n.28/2000 e s.m.i. oppure ai sensi dell'art.62 della LR n.5/2016.
8. **DI PREVEDERE** che per le verifiche di compatibilità in itinere alla data di adozione del presente provvedimento, il competente ufficio regionale provvederà ad acquisire dal legale rappresentante della struttura sociosanitaria privata la documentazione prevista nell'allegata direttiva.
9. **DI STABILIRE** che il presente provvedimento sostituisce la DGR n.217 del 16.3.2018 e l'allegata direttiva.
10. **DI TRASMETTERE**, per il seguito di competenza, la presente deliberazione all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ed all'Azienda Sanitaria Locale di Matera.

IL RESPONSABILE P.O. _____

IL DIRIGENTE GENERALE _____


(Donato Pafundi)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Altro		
Pubblicazione allegati	Si ☒	No ☐	Allegati non presenti ☐
Note	Fare clic qui per immettere testo.		

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

INDIRIZZI APPLICATIVI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE

La Giunta Regionale, in applicazione della normativa richiamata puntualmente in delibera e del DPCM 12.1.2017 che disciplina le tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali socio sanitarie per livello di assistenza, ha approvato la Deliberazione n.1218 del 14.11.2017 di *“Definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture socio sanitarie”* ed ha contestualmente demandato alle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e di Matera la classificazione, per livello di assistenza, delle strutture socio sanitarie ubicate sul territorio di competenza.

Al fine di consentire l'uniforme applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di autorizzazione delle strutture socio sanitarie, si ravvisa l'opportunità di fornire le seguenti indicazioni operative.

AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE

Alle strutture socio sanitarie si applica la LR n.28/2000 e s.m.i. così come espressamente disposto dall'art.26 comma 1 e comma 3, nonché dall'art.30 comma 3 della LR n.19/2017.

1. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE SOCIO SANITARIE AI SENSI DELL'ART.3 COMMA 2 DELLA LR N.28/2000 E S.M.I.

L'autorizzazione alla realizzazione di strutture socio sanitarie è rilasciata dal Sindaco del comune territorialmente competente previa verifica di compatibilità da parte della Regione ai sensi dell'art.3 comma 2 della LR n.28/2000 e s.m.i..

Il soggetto privato che intende realizzare, ampliare, trasferire o decentrare una struttura socio sanitaria di cui all'art.4 della LR n.28/2000 e s.m.i., identificata secondo la classificazione riportata nella DGR n.1218/2017, inoltra al Sindaco del comune territorialmente competente (art.3 della LR n.28/2000 e s.m.i.) la richiesta di autorizzazione alla realizzazione della struttura, ai sensi dell'art.3 comma 2 della LR n.28/2000 e s.m.i., corredata dalla seguente documentazione:

- Planimetria in scala 1:1000;
- Pianta dei locali in scala 1:100 con destinazione d'uso;
- Check-list dei requisiti generali di cui al capitolo 1 della DGR n.1218/2017 e s.m.i.;
- Check-list requisiti strutturali e tecnologici generali e specifici per tipologia di attività di cui alla DGR n.1218/2017 e s.m.i.;
- Relazione sull'attività che si intende erogare;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il rispetto dei requisiti di cui alla DGR n.1218/2017 e s.m.i. (cfr. *Allegato I*), corredata da documento di riconoscimento in corso di validità.

Nella richiesta il soggetto deve indicare:

- i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica;
- la sede e la ragione sociale nel caso in cui il soggetto richiedente sia persona giuridica;
- l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o di posta elettronica certificata;
- tipologia del presidio/struttura, attività, modulo per livello assistenziale, regime e posti letto (cfr. *Tabella I*).

Il Sindaco prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione e/o concessione edilizia, ovvero al cambio della destinazione d'uso dell'immobile, richiede alla Regione la "verifica di compatibilità" ai sensi della normativa vigente.

Il competente ufficio regionale rilascia parere di compatibilità, dichiarando la compatibilità con la programmazione regionale della struttura sociosanitaria che si intende attivare, ampliare, trasferire o decentrare in conformità al parere espresso dalla competente Azienda Sanitaria Locale. Il parere di compatibilità viene trasmesso al comune territorialmente competente per il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione della struttura sociosanitaria, nonché al soggetto privato ed all'Azienda Sanitaria di riferimento.

Il parere di compatibilità reso ai sensi dell'art.3 della LR n.28/2000 e s.m.i. è valido per un periodo di 24 mesi dal rilascio. Per i provvedimenti già adottati, il periodo di validità decorre dalla data di approvazione del presente provvedimento. La struttura deve inoltrare istanza di autorizzazione all'apertura e all'esercizio dell'attività entro tale periodo, pena la decadenza del parere di compatibilità.

Alle strutture sociosanitarie si applicano le deroghe alla verifica di compatibilità di cui alla LR n.28/2000 e s.m.i. nel rispetto della procedura definita al paragrafo "Deroghe" della direttiva allegata alla DGR n.882/2002.

2. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE SOCIO SANITARIE AI SENSI DELL'ART.62 COMMA 2 DELLA LR N.5/2016

Il legislatore, con il comma 1 dell'art.62 della LR n.5/2016, accanto al procedimento disciplinato dagli artt. 3 e seguenti della LR n.28/2000 e s.m.i., ha introdotto uno specifico procedimento, teso all'ampliamento dell'offerta sanitaria complessiva attraverso l'erogazione di prestazioni a totale carico del cittadino e senza oneri per il SSR, caratterizzato da una verifica di compatibilità (in rapporto al fabbisogno complessivo di cui all'art. 8 ter del DLgs n.229/1999 e s.m.i.) sempre positiva e concessa.

Il soggetto privato che intende realizzare, ampliare, trasferire o decentrare una struttura sociosanitaria di cui all'art.4 della LR n.28/2000 e s.m.i., inoltra per gli adempimenti di rispettiva competenza al Presidente della Giunta Regionale (art.62 comma 2 LR n.5/2016) ed al Sindaco del comune territorialmente competente (art.3 della LR n.28/2000 e s.m.i.) la richiesta di autorizzazione alla realizzazione della struttura, ai sensi dell'art.62 della LR n.5/2016 (erogazione di prestazioni a totale carico del cittadino), corredata dalla seguente documentazione e nel rispetto di quanto previsto nella DGR n.340/2016, ovvero:

- Planimetria in scala 1:1000;
- Pianta dei locali in scala 1:100 con destinazione d'uso;
- Check-list dei requisiti generali di cui al capitolo 1 della DGR n.1218/2017 e s.m.i.;
- Check-list requisiti strutturali e tecnologici generali e specifici per tipologia di attività di cui alla DGR n.1218/2017 e s.m.i.;
- Relazione dell'attività che intende erogare;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il rispetto dei requisiti di cui alla DGR n.1218/2017 e s.m.i., corredata da documento di riconoscimento in corso di validità (cfr. *Allegato 2*);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi e per gli effetti della LR n.5/2016 di cui all'*Allegato 4* della DGR n.340/2016.

Nella richiesta il soggetto deve indicare:

- i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica;
- la sede e la ragione sociale nel caso in cui il soggetto richiedente sia persona giuridica;
- l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o di posta elettronica certificata;
- tipologia del presidio/struttura, attività, modulo per livello assistenziale, regime e posti letto (cfr. *Tabella I*).

L'istruttoria da parte degli uffici regionali prevede la verifica della documentazione con specifico riguardo al contenuto dell'atto notorio, a seguito della quale il Presidente della Giunta Regionale emana il decreto di verifica di compatibilità positiva da trasmettere al comune territorialmente competente per il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione della struttura sociosanitaria, nonché al soggetto privato ed all'Azienda Sanitaria di riferimento.

Si evidenzia che qualora il soggetto voglia successivamente ottenere l'accreditamento istituzionale deve acquisire preventivamente la verifica di compatibilità in riferimento al fabbisogno regionale ai sensi dell'art.3 della LR n.28/2000 e s.m.i. nel rispetto della procedura riportata nella DGR n.340/2016.

3. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SOCIOSANITARIA

Alla domanda di autorizzazione alla realizzazione di struttura sociosanitaria, segue la domanda di autorizzazione all'apertura ed esercizio dell'attività ai sensi dell'art.5 e seguenti della LR n.28/2000 e s.m.i.. Il relativo procedimento si svolge così come rappresentato nella DGR n.340/2016. In merito alla segnalazione certificata di agibilità delle strutture sanitarie e sociosanitarie, il competente Ufficio regionale richiede al Comune di riferimento le evidenze dei controlli effettuati e delle ispezioni delle opere realizzate. Tale acquisizione è propedeutica all'invio dell'istanza alla competente Azienda Sanitaria Locale.

4. FASE TRANSITORIA

Analogamente a quanto previsto per le strutture sanitarie dall'art.15 "*norma transitoria*" della LR n.28/2000 e s.m.i., alle strutture sociosanitarie in regime residenziale e semiresidenziale già autorizzate in virtù della normativa vigente prima dell'approvazione del presente provvedimento, ivi incluse quelle per le quali la Commissione Tecnica Aziendale ha già rilasciato parere di conformità ex art.7 della LR n.28/2000 e s.m.i., è fatto obbligo di adeguarsi ai requisiti previsti dalla DGR n.1218/2017 e s.m.i. entro i termini e secondo le modalità riportati ai commi 6 e 7 del medesimo articolo.

In virtù della classificazione contenuta nella DGR n.1218/2017 e s.m.i., le strutture di cui all'art.1 comma 1 della LR n.25/2008, per le quali sono tuttora in corso i processi di adeguamento ai requisiti della LR n.28/2000 e s.m.i., qualora a seguito della classificazione stessa risultassero non in possesso di tutti i nuovi requisiti di autorizzazione, sono tenute a presentare un aggiornamento del progetto di adeguamento da realizzare comunque nei tempi previsti dal comma 2 dell'art.23 della LR n.39/2017, così come modificato dall'art.1 comma 1 della LR n.1/2018.

Le strutture sociosanitarie per la salute mentale e le dipendenze patologiche, qualora abbiano già presentato il progetto di adeguamento ai sensi della previgente normativa, sono tenute a presentare un aggiornamento del progetto di adeguamento ai requisiti di cui alla DGR n.1218/2017 e s.m.i. a cui devono adeguarsi nei tempi previsti dal presente atto di indirizzo. Qualora non abbiano già presentato il citato progetto di adeguamento, in luogo di tale adempimento, le strutture sociosanitarie sono tenute a produrre un progetto di adeguamento ai requisiti di cui alla DGR n.1218/2017 ai sensi del presente atto di indirizzo.

Sulla base della normativa transitoria, le strutture sociosanitarie già autorizzate e quelle comunque operanti nel SSR, ancorché non soggette in precedenza ad autorizzazione ovvero in quanto non fornite di autorizzazione aggiornata alla normativa succedutasi nel tempo, sistemano la loro posizione producendo domanda di rinnovo di autorizzazione ovvero domanda introduttiva del predetto procedimento a partire dalla data di adozione della DGR n.1218 del 14.11.2017 e nel rispetto di quanto previsto dall'art.26 della LR n.19/2017. Le strutture sociosanitarie per la Salute Mentale e per le Dipendenze patologiche di cui all'art.26 comma 3 della LR n.19/2017

presentano domanda di rinnovo di autorizzazione ovvero domanda introduttiva del predetto procedimento entro 12 mesi dall'entrata in vigore della stessa Legge.

La normativa transitoria deve necessariamente integrarsi con la disciplina a regime e di conseguenza il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione/adeguamento/mantenimento dei requisiti si articola, in sede di prima applicazione della DGR n.1218/2017, nelle seguenti fasi:

- a) ricognizione delle istanze prodotte (a cura del Dipartimento Politiche della Persona);
- b) accertamento della completezza della documentazione ed eventuale richiesta di integrazione (a cura del Dipartimento Politiche della Persona);
- c) adozione di apposito provvedimento ricognitivo da parte della Giunta Regionale che autorizzi la prosecuzione dell'attività alle strutture in regola con le istanze, nelle more del rilascio del decreto di autorizzazione;
- d) trasmissione delle istanze alle Aziende Sanitarie competenti per territorio;
- e) istruttoria da parte del competente Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per la verifica del possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla LR n.28/2000 e s.m.i., dalla DGR n.1218/2017 e s.m.i. e del rispetto dei termini nella presentazione dell'istanza al fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art.15 comma 8 della legge nonché contestuale verifica sull'attività della struttura ai fini dell'adozione della sanzione di cui all'art.13 comma 11 della legge. Si potrà prescindere da tale istruttoria nel caso in cui essa sia già stata posta in essere ed abbia accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- f) accertamento delle violazioni ai fini dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie nonché ai fini delle eventuali ulteriori sanzioni da comminarsi con provvedimento del Presidente della Regione da comunicarsi al Dipartimento Politiche della Persona;
- g) trasmissione dell'istruttoria da parte del Dipartimento di Prevenzione alla Commissione Tecnica dell'Azienda per il:
 1. parere di non conformità;
 2. parere di conformità;
 3. parere di conformità con prescrizioni per l'adeguamento ai vigenti requisiti nel rispetto dei termini previsti dal comma 6 dell'art.15 della LR n.28/2000 e s.m.i..

Ricevuto il parere dell'Azienda, laddove non ci sia eventuale ricorso alla Commissione Regionale Tecnica di cui all'art.8 della LR n.28/2000 e s.m.i., il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta Regionale provvede entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del parere a rilasciare autorizzazione (eventualmente con le prescrizioni di cui al punto "3" della precedente lettera "g").

Le Aziende Sanitarie procederanno, allo scadere dei termini assegnati per adempiere alle prescrizioni, alle verifiche necessarie per accertare l'avvenuto adempimento.

Il mancato adempimento, che dovrà essere comunicato al Dipartimento Politiche della Persona, comporterà la sospensione dell'autorizzazione concessa ai sensi del comma 6 dell'art.13 della LR n.28/2000 e s.m.i..

Spirato, infine, il termine di sospensione dell'autorizzazione l'Azienda Sanitaria provvederà a verificare se le inadempienze siano state rimosse; in caso negativo il Presidente della Regione provvederà a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione.

Successivamente con periodicità almeno triennale, fatti salvi gli altri controlli periodici previsti (ovvero quando se ne ravvisi la necessità), le Aziende Sanitarie ai sensi dell'art.9 comma 1 provvederanno alla verifica del mantenimento dei requisiti inviando le relative risultanze al Dipartimento Politiche della Persona per l'aggiornamento del Registro Regionale delle strutture sociosanitarie da implementarsi in linea con quanto previsto per le strutture sanitarie.

Fac-simile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

RILASCIATA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA PRIVATA
AI SENSI DELLA LR N.28/2000 E S.M.I.

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____ in qualità di titolare/legale
rappresentante della ditta/società/azienda _____ con sede legale nel
comune di _____, Via/P.zza/C.da _____, n. _____, CAP _____.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76
DPR n.445 del 28.12.2000, ai sensi e per gli effetti della LR n.28/2000 e s.m.i.,

DICHIARA

che struttura oggetto dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di attività socio sanitaria, identificata con il
codice _____, ed il relativo progetto rispettano i requisiti strutturali, tecnologici ed impiantistici previsti dalla
DGR n.1218/2017 e s.m.i..

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del DLgs n.196/2003 e s.m.i. che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo, data.

IL DICHIARANTE

Tabella1

Tipologia presidio/struttura	Attività	Modulo per livello assistenziale	N. Posti letto	Regime
RSA- non autosufficienti	Riabilitativa	R1		R
RSA- non autosufficienti	Riabilitativa	R2		R
RSA- non autosufficienti	Riabilitativa	R2 Demenze		R
RSA- non autosufficienti	Riabilitativa	R2 Alzheimer		R
RSA- non autosufficienti	Riabilitativa	R3		R
RSA- non autosufficienti	Riabilitativa	SR		SR
RSA- disabili	Riabilitativa	RD1		R
RSA- disabili	Riabilitativa	RD2		R
RSA- disabili	Socioriabilitativa	RD3.1		R
RSA- disabili	Socioriabilitativa	RD3.2		R
RSA- disabili	Socioriabilitativa	SRD		SR
RSA- disabili	Riabilitativa	SRD2		SR
Struttura- disturbi mentali	Terapeutico-riabilitativa	RP1		R
Struttura- disturbi mentali	Terapeutico-riabilitativa	RP1.1		R
Struttura- disturbi mentali	Terapeutico-riabilitativa	RP1.A		R
Struttura- disturbi mentali	Terapeutico-riabilitativa	RP2		R
Struttura- disturbi mentali	Terapeutico-riabilitativa	RP2.1		R
Struttura- disturbi mentali	Terapeutico-riabilitativa	RP2.2		R
Struttura- disturbi mentali	Terapeutico-riabilitativa	RP3		R
Struttura- disturbi mentali	Socioriabilitativa	RP3.1		R
Struttura- disturbi mentali	Socioriabilitativa	RP3.2		R
Struttura- disturbi mentali	Socioriabilitativa	RP3.3		R
Struttura- disturbi mentali	Terapeutico-riabilitativa	SRP		SR
Struttura- disturbi mentali	Terapeutico-riabilitativa	SRP1		SR
Struttura- disturbi mentali	Terapeutico-riabilitativa	SRP2		SR
Struttura- disturbi mentali	Terapeutico, socioriabilitativa	RP5		R
Struttura- Dipendenze patologiche	Terapeutico-riabilitativa	RC1		R
Struttura- Dipendenze patologiche	Terapeutico-riabilitativa	SRC1		SR
Struttura- Dipendenze patologiche	Terapeutico-riabilitativa	RC2		R
Struttura- Dipendenze patologiche	Pedagogico-riabilitativa	RC3		R
Struttura- Dipendenze patologiche	Pedagogico-riabilitativa	SRC3		SR
Struttura- Dipendenze patologiche	Pedagogico-riabilitativa	SRC4		SR
Struttura- Dipendenze patologiche	Di accoglienza	RC5		R
Struttura- Dipendenze patologiche	Specialistiche	RC6		R
Struttura- Dipendenze patologiche	Specialistiche	RC7		R
Struttura- Dipendenze patologiche	Specialistiche	RC8		R
Struttura- Dipendenze patologiche	Specialistiche	RC9		R
Struttura- Dipendenze patologiche	Specialistiche	RC10		R
Centro – Cure palliative/hospice		RH		R

Fac-simile

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

RILASCIATA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA PRIVATA
AI SENSI DELLA LR N.5/2016

Il sottoscritto _____, nato a _____, il _____ in qualità di titolare/legale
rappresentante della ditta/società/azienda _____ con sede legale nel
comune di _____, Via/P.zza/C.da _____, n. _____, CAP _____.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76
DPR n.445 del 28.12.2000, ai sensi e per gli effetti della LR n.5/2016,

DICHIARA

che struttura oggetto dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di attività socio sanitaria, identificata con il
codice _____, ed il relativo progetto rispettano i requisiti strutturali, tecnologici ed impiantistici previsti dalla
DGR n.1218/2017 e s.m.i..

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del DLgs n.196/2003 e s.m.i. che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo, data.

IL DICHIARANTE

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio regionale ☐

18.05.2018

L'IMPIEGATO ADDETTO

